



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "AGRIGENTO CENTRO"

*Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado
ad indirizzo musicale*

Viale della Vittoria n. 5 - 92100 Agrigento - Tel. 0922/20786
Cod. Fiscale: 93062650846 - Cod. Meccanografico: AGIC821001
PEO: agic821001@istruzione.it PEC: agic821001@pec.istruzione.it
Sito web: www.icagrigentocentro.it - Codice Univoco UF8ZDY

REGOLAMENTO PER LE DEROGHE SULLA VALIDITA' DELL'ANNO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

Delibera n. 14 del 02/09/2025

IL COLLEGIO DEI DOCENTI

VISTO il D.Lgs. 59/2004 che all'art. 11, comma 1, recita: "Ai fini della validità dell'anno, per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10. Per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite";

VISTO il D.P.R. 122/2009 che all'art. 2 comma 10 recita:
"Nella scuola secondaria di primo grado, ferma restando la frequenza richiesta dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, ai fini della validità dell'anno scolastico e per la valutazione degli alunni, le motivate deroghe in casi eccezionali, previsti dal medesimo comma 1, sono deliberate dal collegio dei docenti a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. L'impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del consiglio di classe e debitamente verbalizzate";

VISTO il D.Lgs. 62/2017 recante "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'art. 1 commi 180 e 181, lettera i) della legge 13 luglio 2015, n.107" e in particolare l'articolo 8, concernente lo svolgimento ed esito dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione;

CONSIDERATA la nota MIUR AOOUGAB - prot.n.0000741 - del 3 ottobre 2017;

RITENUTO necessario stabilire criteri generali per dare trasparenza all'operato dei Consigli di Classe nella valutazione degli studenti in sede di scrutini finali;

**ADOPTA IL SEGUENTE REGOLAMENTO
PER LE DEROGHE SULLA VALIDITA' DELL'ANNO SCOLASTICO**

ART. 1 - Calcolo della percentuale di assenze

Tutte le assenze, incluse le entrate e le uscite fuori orario, vengono annotate dai docenti sul registro elettronico. In sede di scrutinio finale verrà fatto il calcolo delle assenze effettuate dall'alunno e sarà raffrontato con l'ammontare complessivo annuale delle lezioni previste. L'esito del raffronto deve collocarsi nel limite del 25%.

Solo per gli alunni neo-arrivati in Italia, assenze e orario complessivo devono essere computati a partire dal giorno di inizio effettivo della frequenza.

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, pari al 75% delle lezioni, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo scolastico.

Sono computate come ore di assenza:

- i ritardi;
- le uscite in anticipo;
- la non frequenza in caso di non partecipazione alle uscite didattiche, a viaggi d'istruzione o a visite guidate e a tutte le attività organizzate dalla scuola e inserite nel PTOF.

ART. 2 - Programmi di apprendimento personalizzati

Per gli alunni che, in ospedale o luoghi di cura, seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola di appartenenza, tali periodi rientrano a pieno titolo nel tempo scuola.

Nell'ottica della personalizzazione del monte ore annuale delle lezioni, si ritengono giustificate e da sottrarsi al monte ore annuale le ore di assenza degli alunni diversamente abili concordate con la famiglia ed inserite nel Piano Educativo Individualizzato.

ART. 3 -Tipologie di assenza ammesse alla deroga

La deroga è prevista per assenze debitamente documentate. Le tipologie di assenza ammesse alla deroga riguardano:

- a) assenze per ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentato con certificati di ricovero e di dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto all'atto della dimissione;
- b) grave malattia, o particolare stato di salute, documentati con certificato del medico curante attestante la gravità della patologia o la specificità dello stato di salute, tali da determinare assenze continuative (oltre 5 giorni) o ricorrenti;
- c) visite specialistiche ospedaliere e day hospital (anche riferite ad un giorno);
- d) terapie e/o cure programmate;
- e) adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo;
- f) partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- g) partecipazione a manifestazioni culturali ed artistiche di particolare rilievo (concerti, rappresentazioni teatrali, ecc.) che vedono l'allievo impegnato come protagonista;
- h) motivi personali e/o di famiglia (provvedimenti dell'autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l'assenza; gravi patologie di un familiare stretto; lutti dei componenti del nucleo familiare entro il 2° grado; rientro nel paese d'origine per motivi legali; grave disagio socio-familiare);
- i) entrate posticipate o uscite anticipate per effettuare analisi mediche.

Dette deroghe sono previste per assenze debitamente documentate, che non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

ART. 4 - Giustificazioni

Tutte le motivazioni devono essere preventivamente, o comunque tempestivamente, documentate. Al di fuori delle suddette deroghe qualsiasi altra assenza (sia essa giustificata o ingiustificata), effettuata durante l'anno scolastico, verrà conteggiata ai fini della esclusione o inclusione nello scrutinio finale.

Il mancato conseguimento, tenuto conto delle deroghe riconosciute, della quota di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato comporta la non validità dell'anno scolastico e la conseguente esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale

ART. 5 - Precisazioni

È compito del Consiglio di classe esaminare e valutare i casi eccezionali non previsti dal presente Regolamento.

ART. 6

Il presente Regolamento resta in vigore fino a nuove disposizioni/modifiche/integrazioni.